


ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE

con sedi di Nogarole Rocca – Mozzecane

Via Ferroni 4 - 37060 – Mozzecane (VR)

☎ 045/8240025 Fax 045/8240026

C.F. 93221240232 COD. MEC. VRIC895002

vr895002@istruzione.it www.icmozzecane.edu.it


Prot.: vedere segnatura

Cig. Z5C3392C3D

INCARICO DI FORNITURA DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI A.S. 2021/24
Vista la determina dirigenziale per il noleggio fotocopiatori prot. **7278/U del 25/10/2021**
Vista le richieste di offerta Prot. 6594/U del 07/10/2021;

Visto il CIG richiesto come stazione appaltante n. **ZC7295CBCF**;

Viste le offerte pervenute entro la data del 15/10/2021;

Visti i controlli effettuati sulla ditta ai sensi di dell'art.80 D. Lgs n° 50/2016.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Contratto per la fornitura di noleggio fotocopiatori tra le seguenti parti:

- L'istituzione scolastica **ISTITUTO COMPRENSIVO di MOZZECANE**, di seguito denominato "Scuola", con sede in MOZZECANE Via G. Ferroni,4 – Codice Fiscale 93221240232, in persona della sottoscritta Lidia Venturini, Dirigenti Scolastico
- La ditta SYSTEMCOPY S.r.l, di seguito denominata "Azienda fornitrice", con sede Viale Montello n°13 - 46100 Mantova (MN) – P.IVA 01358690202

Fra le parti suddette si conviene e si stipula:

Art. 1 – Norma di rinvio

1.1 Le premesse e gli allegati del presente contratto fanno parte integrante dello stesso. Il presente rapporto contrattuale è regolato, per quanto non previsto dalle parti, dalle disposizioni del Regolamento contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, e per quanto non disposte da questo, dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato, nonché dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia contrattuale.

Art. 2 Oggetto e durata del contratto

 2.1 oggetto del contratto è la fornitura di **NOLEGGIO n. 4 FOTOCOPIATRICI relative alle seguenti scuole: n.1 SCUOLA PRIMARIA di MOZZECANE – n.1 SCUOLA PRIMARIA di PRADELLE – n.1 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO di MOZZECANE e n. 1 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO di NOGAROLE ROCCA** da parte dell'Azienda fornitrice con consegna entro il 15 Novembre 2021 e come da preventivo dell'Azienda fornitrice: **COSTO COPIA € 0,018 + IVA 22-** con assistenza manutenzione e toner inclusi, l'azienda fornitrice provvederà anche a fornire idonea certificata attestante il rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

 2.2 La prestazione di noleggio e manutenzione delle macchine fotocopiatrici di cui all'oggetto avrà la durata **di anni 36 mesi** dal 16/11/2021, con diritto di recessione qualora non vengano rispettati gli impegni da parte dell'azienda. E non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell'atto.

Art. 3 – Obblighi della parte privata

3.1 L'azienda si impegna ad installare i macchinari nelle sedi dei quattro plessi di Mozzecane e Nogarole Rocca. I fotocopiatori installati saranno ad alta velocità di copia e

con funzionalità estese, funzione di copia A3, A4, fronte retro, riduzione, ingrandimento, fascicolazione;

3.2 L'Azienda fornitrice s'impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nei suoi allegati e secondo le norme vigenti in materia di sicurezza.

3.3 L'Azienda fornitrice garantisce che nelle esecuzioni delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. L'Azienda fornitrice garantisce altresì, in particolare, che sarà osservata la normativa vigente in materia antinfortunistica sul lavoro.

3.4 I lavori devono essere eseguiti nel corso del normale orario della scuola (7,30 - 13,30).

3.5 L'Azienda fornitrice garantisce la disponibilità delle parti di ricambio delle apparecchiature stesse.

3.6 L'Azienda fornitrice si impegna a rispettare i tempi di intervento in caso di fermo macchina: **24 ore lavorative dalla chiamata di intervento.**

3.7 L'Azienda fornitrice si impegna a fornire una macchina sostitutiva in caso di fermo prolungato oltre le 72 ore dalla chiamata dell'Istituto.

3.8 Non è consentito, pena la rescissione del contratto, il subappalto, nemmeno parziale, del servizio oggetto del presente bando. Le prestazioni richieste dovranno essere svolte da personale qualificato (in regola con le vigenti norme assistenziali, previdenziali e contrattuali) posto alle dirette dipendenze e a completo carico della ditta aggiudicataria sollevando l'istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità.

Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del contratto e risarcimento del danno nella misura massima di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Art.4 - Garanzia

4.1 L'Azienda fornitrice garantisce la piena proprietà delle apparecchiature e dichiara che le stesse sono libere da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi.

4.2 L'Azienda fornitrice garantisce che i propri sono esenti da vizi o difetti di funzionamento e sono conformi alle caratteristiche definite nella relazione tecnica e d'uso. Qualora i lavori effettuati presentassero vizi o difetti di funzionamento l'Azienda fornitrice dovrà provvedere alla loro sostituzione e riconsegna.

4.3 L'Azienda fornitrice s'impegna a fornire il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature secondo le modalità e i tempi indicati nel successivo comma.

4.4 L'Azienda fornitrice s'impegna a prestare, a propria cura e spese e senza alcun onere per la scuola, il servizio di manutenzione in garanzia delle apparecchiature per la durata del contratto.

4.5 Il servizio comprende tutti gli oneri per le presentazioni di manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo che, l'Azienda fornitrice debba utilizzare per la prestazione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature.

4.6 Per la manutenzione delle macchine che dovesse rendersi necessaria, la ditta fornitrice s'impegna a intervenire entro le 24 ore lavorative.

4.7 Le prestazioni richieste dovranno essere svolte da personale qualificato (che dovrà essere in regola con le vigenti norme in termini assistenziali, previdenziali e contrattuali) alle dirette dipendenze dell'Azienda e risulteranno a completo carico di quest'ultima, sollevando integralmente la presente Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità. I nominativi e gli elementi identificativi del personale della Ditta aggiudicataria incaricato delle prestazioni tecniche di cui sopra dovranno essere preventivamente comunicati al Dirigente Scolastico, attraverso la consegna di opportune credenziali. Tale procedura dovrà essere seguita anche in caso di sostituzione di elementi del succitato personale.

- a) L'Azienda del servizio risponde di tutti gli infortuni o danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale a persone o cose

- ~~dipendenti e/o di proprietà della ditta stessa, a persone o cose dipendenti e/o di proprietà dell'Istituto Comprensivo, a terzi e/o cose di loro proprietà stipulando, con compagnia di rilevanza nazionale, polizza assicurativa per un massimale adeguato.~~
- b) L' Azienda si assume altresì la responsabilità per i rischi di perdita, cadute di tensione, sovratensione elettriche e danni alle apparecchiature sia durante il trasporto che durante il periodo di noleggio – dovrà essere fornita idonea copertura assicurativa contro furto-incendio e atti vandalici sulle macchine.

ART. 5 REQUISITI DI CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Nell'ambito dei requisiti di conformità in generale, il Fornitore dovrà operare in coerenza con quanto prescritto dalle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche per garantire una corretta erogazione del servizio di noleggio fotocopiatori.

Tutti i prodotti, e comunque tutte le apparecchiature fornite ed installate presso l'Amministrazione, dovranno essere in:

- conformità ai requisiti stabiliti nel D.Lgs n. 81/2008 e ss.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- conformità ai requisiti della Direttiva 2006/95/CE in materia di sicurezza del materiale elettrico;
- conformità alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla compatibilità elettromagnetica e conformità ai requisiti stabiliti nella direttiva 2004/108/CE recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. n. 194/2007 e ss.m.i.;
- conformità alla direttiva 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE 2) recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. n. 15149/2014 e ss.m.i.;
- conformità ai requisiti di accessibilità e usabilità degli strumenti informatici contenuti nell' Allegato C del D.M. 8 luglio 2005 e all'art. 4, comma 1 della Legge n. 4 del 2004 e ss.m.i.;
- possesso dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea (regolare marcatura "CE"). In particolare per il materiale di consumo;
- conformità al D. Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 e al D. Lgs.14 marzo 2003 n. 65 e ss.m.i. ("Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose") in materia di sicurezza del materiale di consumo;
- conformità alla direttiva 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE 2) recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. n. 49/2014 e ss.m.i.;
- conformità ai Criteri Ambientali Minimi per le Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro.

Il Fornitore dovrà rendere disponibile, su richiesta dell'Amministrazione, per ogni tipologia di apparecchiatura installata, la documentazione a comprova dei requisiti di conformità elencati, nonché il manuale d'uso e le schede di sicurezza, in lingua italiana, anche su supporto informatico o scaricabile dal sito;

Art. 6 – Corrispettivo

6.1 La Scuola corrisponderà all'Azienda fornitrice per la fornitura delle apparecchiature e per la realizzazione dell'oggetto del contratto e l'espletamento dei connessi servizi, nonché per l'espletamento del servizio di manutenzione in garanzia di cui agli articoli precedenti, l'importo fatturato complessivo di oneri e spese di qualsivoglia genere.

6.2 L'importo complessivo di cui al punto uno comprende: COSTO COPIA € 0,018+IVA al 22% con assistenza e toner inclusi; tale importo rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del presente contratto.

6.3 L'Azienda fornitrice rispetterà le norme imposte per la fatturazione elettronica e pubblicate sul sito dell'IC di MOZZECANE all'indirizzo <http://www.icmozzecane.edu.it>

Art. 7 Risoluzione del contratto

7.1 Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare il contratto sarà risolto per:

1. recidive forniture non rispondenti ai requisiti;
2. recidivi ritardi per gli interventi alle macchine;

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto, quando l'Amministrazione, concluso il relativo procedimento, ne dà comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario

7.2 In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Art. 8 Responsabilità

8.1 l'Azienda fornitrice assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la Scuola – anche in sede giudiziale – per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali, opere o impianti della Scuola, comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 9 Penalità

9.1 L'Azienda fornitrice è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Con particolare riferimento alla tempestività dell'adempimento, i tempi pattuiti devono intendersi essenziali.

Art. 10 – Controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione, ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30/10/1933 n. 1611.

Art. 11- Oneri Fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Azienda fornitrice tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono alla Scuola. A tal fine l'Azienda fornitrice dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'IVA.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del codice civile per la medesima fattispecie.

Il Rappresentante Legale
Sig.re Stefano Ravanini

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lidia Venturini